



Comune di Limena

Provincia di Padova

Via Roma 44 – 35010 – Limena – c.f. 00327150280
☎ 0498844338 – fax 0498840426
www.comune.limena.pd.it
posta elettronica certificata: limena.pd@certip-veneto.net



Limena, 25-02-2020
Prot. 2914

ORDINANZA DEL SINDACO numero 2/2020 – numero 5/2020 del Registro Generale

PRESENZA CASO DI “CORONAVIRUS COVID-19” NEL TERRITORIO COMUNALE DI LIMENA – DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA

IL SINDACO

- Premesso che è stato accertato un caso di “Coronavirus Covid-19” nel territorio comunale di Limena e che in analogia alle disposizioni già impartite dal Dirigente Sanitario dell’Azienda ULSS n. 6 di Padova in data 22.02.2020 per il territorio comunale di Vo’, necessità provvedere in via precauzionale ad adottare specifiche disposizioni al fine del contenimento dell’emergenza da “Coronavirus Covid-19”;
- Vista l’ordinanza contingente ed urgente del Ministero della salute, d’intesa con il Presidente della Regione Veneto, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 2019” efficaci sino alla data del 01.03.2020;
- Visti altresì i successivi chiarimenti applicativi in merito all’ordinanza contingente ed urgente n. 1 del 23.02.2020 succitata, di data 24.02.2020 prot. n. 87953 del Direttore generale dell’area Sanità e Sociale della Regione Veneto;
- Dato atto che ci si atterrà alle eventuali future indicazioni da parte della Regione Veneto, della Direzione Sanitaria Regionale e della Prefettura di Padova;
- Ritenuto di dover ricorrere nella circostanza al potere contingibile ed urgente, configurandosi la necessità di porre rimedio ad una situazione di natura straordinaria, adottando, in via precauzionale, specifiche disposizioni a tutela della salute dei cittadini sino alla data del 01.03.2020;
- Visto l’art.32 della l. n.833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze per l’emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- Visto l’art. 50, comma 5 e 54, comma 4 del d.lgs n.267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di autorità sanitaria locale;
- Visto lo Statuto comunale

ORDINA

per i motivi in premessa indicati, la sospensione sino al 01.03.2020 delle seguenti attività in tutto il territorio comunale di Limena:

- a) le forme di aggregazione che si svolgano su area pubblica e/o di uso pubblico quali il mercato settimanale, il mercatino “Limenantiqua” congiuntamente al mercato dei produttori agricoli a Km. 0 e l’attività di commercio su area pubblica svolta nei posteggi isolati;

- b) gli eventi di carattere culturale, ludico sportivo, religioso, anche se si svolgono su aree private;
- c) le manifestazioni/eventi svolti dal Comune o con il patrocinio del comune o private (riunione, assemblee, eventi ecc..) che si svolgono all'aperto o in luoghi pubblici comunali (sala teatro, sale "Barchessina", casa di via del Medico, sale dell'edificio sociale, sala giunta, sala del consiglio comunale, centro anziani, sede Procolo, l'edificio per le associazioni di via Garolla e la sala pubblica di Via Ponterotto);
- d) il servizio di trasporto del centro anziani;
- e) la biblioteca comunale;
- f) il "Prà del donatore" è indisponibile per lo svolgimento di riunioni ed eventi di qualsiasi natura;
- g) tutte le attività svolte negli impianti sportivi comunali (palestre comunali, campi da calcio, centro sportivo "Gaia", impianto di via del Medico);
- h) sono annullate tutte le riunioni di associazioni già autorizzate nei locali comunali.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.

DISPONE

- Che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Padova;
- Che la presente ordinanza sia pubblicata nel sito web comunale e diffusa nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione.

DEMANDA

A tutte le forze dell'ordine di fare rispettare la presente ordinanza

INVITA

Le altre attività non in precedenza citate che nel loro esercizio prevedano forme di aggregazione a valutare un periodo di sospensione sino al 01.03.2020.

INFORMA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro competente, da presentarsi entro 60 gg. dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso. Che potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Veneto, entro 60 giorni per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi del D.lgs. n. 104 del 2/7/2010, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

**F.to IL SINDACO
STEFANO TONAZZO**